

COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

41.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 NOVEMBRE 1975

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZANIBELLI

INDICE

	PAG.
Sostituzioni:	
PRESIDENTE	583
Proposte di legge (Discussione e approvazione):	
PICCINELLI: Modifica alle norme sulla prevenzione e l'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi (245);	
BORTOT ed altri: Assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali da inalazione di polvere (470);	
FOSCHI: Estensione dei benefici previsti dalla legge 27 luglio 1962, n. 1115, ai superstiti dei lavoratori colpiti da silicosi, associata o no ad altre forme morbose, contratta nelle miniere di carbone in Belgio (793)	583
PRESIDENTE	583, 587, 590 592, 594, 595, 596, 597, 598
BORRA	589
BORTOT	587
DEL NERO, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	591 594, 595, 597
GARBI	588, 596
GIOVANARDI	590
GRAMEGNA	597, 598
MANCUSO	596, 597
PEZZATI, <i>Relatore</i>	584, 590, 594, 595, 597
SGARBI BOMPANI LUCIANA	594
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	598

La seduta comincia alle 18.

DI PUCCIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Biamonte, Bruschi, Capra, Cuminetti, Micheli Filippo, Pavone e Pochetti a norma dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, sono sostituiti, nella seduta odierna, rispettivamente dai deputati Bortot, Zoppi, Speranza, Patriarca, Fusaro, Pucci e Mancuso.

Discussione delle proposte di legge Piccinelli: Modifica alle norme sulla prevenzione e l'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e asbestosi (245); Bortot ed altri: Assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali da inalazione di polvere (470); Foschi: Estensione dei benefici previsti dalla legge 27 luglio 1962, n. 1115, ai superstiti dei lavoratori colpiti da silicosi, associata o no ad altre forme morbose, contratta nelle miniere di carbone in Belgio (793).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Piccinelli: « Modifica alle norme sulla prevenzione e

l'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi»; Bortot, Gramigna, Baccalini, Bianchi Alfredo, Di Giulio, Di Puccio, Furia, Garbi, Miceli, Noberasco, Di Marino, Aldrovandi, Brini, Pochetti, Sgarbi, Bompani Luciana, Zoppetti, Arzilli, Pellizzari, Busetto, Lizzero, Skerk, Tessari, Barca, Bastianelli, Bonifazi, Cardia, Ceravolo, Corghi, Esposto, Flamigni, La Bella, Lammanna, Marras, Nahoum, Niccolai Cesario, Pistillo, Scutari, Tedeschi, Terraroli, Biamonte, Venturoli, Tani, Faenzi, Pelligani Giovanni: « Assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali da inalazione di polvere »; e Foschi: « Estensione dei benefici previsti dalla legge 27 luglio 1962, n. 1115, ai superstiti dei lavoratori colpiti da silicosi, associata o no ad altre forme morbose, contratta nelle miniere di carbone in Belgio ».

L'onorevole Pezzati ha facoltà di svolgere la relazione.

PEZZATI, *Relatore*. Il problema di una modifica delle norme sull'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi, risale alla quarta legislatura. Già prima, però, questo problema era stato oggetto di dibattiti e di approfondite discussioni in numerosi convegni promossi in varie zone del paese, e particolarmente ove esistevano ed esistono molti lavoratori soggetti al rischio della silicosi e quindi ove più sentito e pressante diventava il problema stesso. Enti locali, forze politiche, organizzazioni sindacali, studiosi ed esperti si sono resi interpreti dell'esigenza e della necessità di nuovi, più moderni e più rispondenti strumenti legislativi di tutela contro la silicosi e l'asbestosi, chiedendo che si provvedesse ad elaborare una nuova normativa che tenesse conto dei progressi tecnico-scientifici ed in particolare della diagnostica in materia di silicosi e della necessità di una adeguata prevenzione ambientale ed umana attraverso la riorganizzazione, su un piano realmente efficiente, degli strumenti di prevenzione e di controllo.

Fu appunto nella quarta legislatura che parlamentari di vari e diversi gruppi politici posero all'attenzione del Parlamento stesso e del Governo il problema di una sostanziale modifica delle norme previste per l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi dagli articoli 140 e seguenti del testo unico relativo all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie pro-

fessionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Fu allora definito da un Comitato ristretto della XIII Commissione un testo unificato, poi non approvato per sopravvenuto scioglimento dei due rami del Parlamento, e riproposto nella V legislatura. Siamo ormai ad oltre metà della VI legislatura e ci auguriamo di essere finalmente arrivati alla tanto auspicata soluzione.

Il problema dei lavoratori esposti al rischio della silicosi si è notevolmente aggravato col trascorrere degli anni: come è noto la silicosi e l'asbestosi, malattie professionali alle quali sono facilmente esposti gli operai che inalano polveri contenenti particelle di silice libera o fibre di asbesto o amianto, a causa dell'inorganicità e della contingenza che ancora caratterizzano la nostra legislazione sociale, e della persistente difficoltà di diagnosi nelle fasi iniziali, fra tutte le malattie derivanti da rischio specifico sono arrivate per ultime nell'elenco delle malattie professionali obbligatoriamente assicurate (la prima legge è del 12 aprile 1943, n. 455); non solo, ma sono anche quelle per le quali la legge stessa fissa con precisa specificazione la definizione diagnostica e assicurativa.

Anche l'attuale legislazione, ferma al testo unico del 30 giugno 1965, n. 1124 (articoli 14 e seguenti) ripropone una definizione delle due malattie riferita ad un quadro clinico e radiologico, ai fini della diagnosi e dell'assicurazione, ormai superato e certamente restrittivo rispetto alla realtà biologica delle due malattie ed in particolare della silicosi.

Il problema assicurativo della silicosi e, sia pure con minore importanza, dell'asbestosi, come è stato autorevolmente rilevato in sede medico-scientifica, consiste principalmente nella necessità di una più equa e congrua definizione delle due malattie, intese come rischio connaturato a molteplici ed indispensabili lavorazioni. Infatti l'appunto più importante e grave che si fa alla legge vigente è essenzialmente quello relativo alla definizione che in essa viene data dei « rischi » e cioè, in definitiva, delle tecnopatie assicurate. Tale definizione di « rischio » viene giudicata gravemente carente, perché protegge solo il danno polmonare e le sue ripercussioni cardiocircolatorie; perché restringe il « rischio » ad un paradigma clinico tutt'altro che costante; perché infine esclude dalla protezio-

ne quei quadri che non esibiscono una nodulazione radiologicamente evidente e sono per contro di ormai così pacifica acquisizione da avere fatto affermare, alla terza conferenza internazionale degli esperti in pneumoconiosi (Sidney, 1950) come « la diagnosi di silicosi non debba essere fondata esclusivamente sulla radiografia ».

Lo sviluppo industriale verificatosi nel nostro paese in questi ultimi anni e l'estendersi degli addetti a lavori ove è presente il rischio della silicosi, hanno contribuito certamente ad aggravare il problema sotto il duplice aspetto della prevenzione e assicurativo.

Le proposte di legge in discussione e soprattutto il testo unificato affrontano prevalentemente il problema delle norme assicurative — certamente importante — mentre fondamentale resta il problema della prevenzione, per il quale occorrerà provvedere al più presto con opportune scelte delle misure tecniche necessarie.

Le difficoltà che in merito si riscontrano e che riguardano soprattutto il problema degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali consistono unicamente nel conciliare gli aspetti principali del problema che sono di pertinenza della medicina con quelli particolari di natura tecnica.

Alcuni elementi sono contenuti nella proposta di legge del collega Bortot, che converrà approfondire nel quadro generale della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Nell'approvare il testo unificato oggi si compie, intanto, un notevole passo avanti per una più moderna definizione degli aspetti relativi alla assicurazione contro silicosi e asbestosi, venendo così incontro all'attesa di migliaia di lavoratori ed alle esigenze di una più moderna legislazione in materia, sollecitata sia a livello medico-scientifico che a livello sociale e politico.

Il lavoro del Comitato ristretto, nella prima seduta del 25 ottobre 1972, è stato assiduo, con lunghe pause per consentire l'approfondimento dei problemi; sono state fatte riunioni insieme con i funzionari dell'INAIL, del ministero; sono stati interpellati rappresentanti dei sindacati e degli enti di patrocinio; si sono avuti contatti con organismi imprenditoriali. Infine si è arrivati alla stesura di un testo definitivo che ha queste principali caratteristiche ed innovazioni.

In primo luogo il lavoro viene considerato occasione e non più causa della con-

trazione della malattia; causa significa condizione necessaria e sufficiente per provocare l'effetto, mentre occasione vuol dire essere in presenza di uno stato di fatto che favorisce il verificarsi dell'effetto (articoli 1 e 2). Viene così proposta una profonda innovazione rispetto anche al concetto tradizionale di malattia professionale secondo cui il lavoro deve essere causa di una malattia e non semplice occasione. A rafforzamento di tale innovazione viene prevista l'abolizione nell'articolo 3 del testo unificato dell'articolo 142 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1963, n. 1124.

Il secondo elemento qualificante del testo unificato riguarda l'abolizione dell'articolo 143 (dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 1124, sempre del citato articolo 3), il quale prevedeva un'altra condizione per l'applicazione delle norme assicurative contro la silicosi e cioè quella secondo cui il materiale contaminante non deve contenere solo silice o amianto, ma deve contenerlo in una percentuale tale da poter dare luogo alla malattia.

Quindi, riassumendo, il lavoro non è più causa ma occasione di malattia; in secondo luogo, non è più necessaria una certa percentuale di silice o di amianto. In terzo luogo, poi, con la prevista abrogazione degli articoli 142 e 143 del testo unico, approvato col decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 (articolo 3 della proposta) si riconosce un importante elemento di novità, più volte dibattuto e sostenuto da illustri studiosi nei convegni e nelle « tavole rotonde » promosse da enti locali ed organizzazioni sindacali. Si tratta dell'abbandono di ogni definizione della silicosi e, conseguentemente, del superamento dell'assurda distinzione tra « silicosi malattia » e « silicosi rischio »; ci si adegua, così, alla lunga serie di paesi che ormai da tempo hanno abolito ogni definizione della tecnopatia.

Resta certamente ancora aperto il problema, del resto tuttora discusso e non risolto, anche a livello medico-scientifico, del mantenimento di una disciplina legislativa speciale della silicosi e della asbestosi, rispetto alle altre malattie professionali attualmente protette *ex lege* o del superamento e quindi dell'abrogazione di essa per sostituirla con la semplice aggiunta alla lista delle malattie professionali di altre voci, riferite appunto alla silicosi ed alla asbestosi.

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 NOVEMBRE 1975

È — come ripeto — un grosso tema ancora dibattuto; su di esso certamente dovremo tornare in sede di riordinamento e di riforma del sistema legislativo relativo alla prevenzione ed alla assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

In quarto luogo, l'estensione delle prestazioni assicurative a tutti i casi di malattie della silicosi e dell'asbestosi associate ad altre malattie dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio, e non più soltanto alla tubercolosi polmonare in fase attiva, è compresa nel provvedimento legislativo in discussione e precisamente negli articoli 4 e 5 di esso.

Infine, all'articolo 6 del testo unificato è contemplata l'estensione dei benefici previsti dalla legge 27 luglio 1962, n. 1115, ai cittadini italiani superstiti di italiani deceduti per silicosi contratta in Belgio. Si tratta indubbiamente di un'altra qualificante innovazione che viene incontro ad esigenze e necessità particolarmente sentite dai lavoratori colpiti dalla silicosi e che rende più semplice (e meno soggetta all'estenuante e, molto spesso, avvilente contenzioso) la diagnosi della malattia e le conseguenti decisioni in merito all'esistenza del diritto alle prestazioni assicurative.

Il provvedimento prevede anche, all'articolo 7, la riapertura dei termini per la presentazione delle domande all'INAIL da parte dei lavoratori affetti da malattie dovute ad anidride solforosa, acido solforico ed idrogeno solforato; tale riapertura vale

anche per i casi nei quali la manifestazione morbosa si è verificata dopo il periodo massimo di indennizzabilità.

È previsto inoltre, all'articolo 9, l'aumento degli assegni continuativi mensili, di cui agli articoli 124 e 235 del testo unico.

Per quanto riguarda la copertura dei maggiori oneri, poi, in primo luogo restano ferme le disposizioni degli articoli 153 e 154 del testo unico, cioè il premio supplementare per la silicosi e l'asbestosi, dovuto dai datori di lavoro che svolgono lavorazioni di cui alla tabella allegata n. 8, del citato testo unico. Invece, per gli oneri previsti dal progetto di legge in discussione, si istituisce un'addizionale sui premi dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali nella misura: del 5 per cento nel 1976; del 7,50 per cento nel 1977 e del 7,50 per cento nel 1978, prevedendo, come ipotesi, entro la data del 1° gennaio 1979, la formulazione di nuove norme relative alle tariffe sui premi di assicurazione contro gli infortuni. A tal proposito ritengo di dover far presente la raccomandazione che viene dalla V Commissione bilancio, cioè che si dovrebbe prevedere l'eliminazione della silicosi e dell'asbestosi in quanto malattie regolate a parte per unificarle alle altre malattie professionali.

Vorrei infine sottoporre all'attenzione degli onorevoli colleghi la seguente tabella relativa agli oneri finanziari e alla copertura dei medesimi:

Previsione dei riflessi finanziari del provvedimento concordato dal Comitato ristretto della Commissione lavoro sulle proposte di legge nn. 245, 470 e 793 sulla gestione asbestosi.

(in milioni di lire)

	1976	1977	1978
Gettito sovrappremi silicosi	28.000	33.000	38.000
Gettito premi della gestione industriale (esclusi i premi convenzionali) . . .	1.090.000	1.260.000	1.450.000
Addizionale del 5 per cento (1976) 7,50 per cento (1977 e 1978)	54.500	94.500	108.750
Oneri:			
a) legislazione attuale	167.300	207.900	254.500
b) provvedimento parlamentare . . .	48.000	73.550	101.300
c) nuova lista malattie professionali .	5.400	7.650	10.500
TOTALE ONERI	220.700	289.100	365.300
Disavanzo dell'anno	137.800	161.600	218.550

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 NOVEMBRE 1975

Concludendo possiamo dire che questo provvedimento legislativo non risolve certamente i problemi connessi all'esistenza e allo sviluppo delle due gravi malattie professionali, e particolarmente della silicosi. Resta infatti da risolvere il problema principale, che è quello di una efficace prevenzione, e per il quale occorre riconfermare l'impegno ad un'attenta valutazione sia dell'aspetto tecnico sia dell'aspetto medico-sanitario, per giungere al più presto a prospettare e definire soluzioni concrete in merito. Resta inoltre il problema di perfezionare ancora il sistema delle norme relative all'assicurazione contro la silicosi ed asbestosi, nel quadro anche di un eventuale superamento della legislazione speciale in merito, che è diversa da tutte le altre malattie professionali.

Non c'è dubbio che con l'approvazione del provvedimento in discussione si compie oggi un importante e significativo passo avanti che qualifica la nostra azione legislativa e va incontro ad esigenze reali e concrete, da tanti anni sofferte ed espresse da migliaia di lavoratori.

Per questi motivi raccomando la sollecita approvazione del testo unificato di queste proposte di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

BORTOT. Dopo un iter lungo e travagliato, protrattosi per oltre due legislature, sembra che finalmente si arrivi a concretizzare un provvedimento che modifica sostanzialmente il testo unico sulle malattie professionali e la normativa sulla silicosi e l'asbestosi. Mi auguro che non vi siano altri ostacoli, né in questa sede, né al Senato, e che l'attuale testo concordato divenga presto legge della Repubblica. Questo augurio circa i tempi brevi deriva dal fatto che il testo in discussione, pur concordato in sede di Comitato ristretto, presenta ancora gravi lacune e forti limiti, specie in ordine alle nuove tecniche di lavoro che possono determinare nuove forme di lavoro provocanti la silicosi e l'asbestosi. Nonostante ciò esso rappresenta un passo avanti rispetto all'attuale legislazione che regola e tutela queste forme di malattie professionali.

Devo però dichiarare che il progetto di legge del gruppo comunista, se fosse stato approvato, avrebbe senza dubbio appor-

tato delle modifiche radicali a favore e a tutela dei diritti dei lavoratori esposti ai rischi di cui ci occupiamo; il nostro testo ci sembra infatti più articolato ed organico soprattutto nel campo della prevenzione delle malattie professionali. È evidente che sul problema della prevenzione dovremo particolarmente insistere sia nel nostro paese, sia in sede comunitaria, sia infine nell'ambito di accordi internazionali bilaterali. Dobbiamo inoltre tutelare i nostri lavoratori nei paesi dove non esistono convenzioni o accordi bilaterali — « terzo mondo », Pakistan, Iran ecc. — dove grosse ditte italiane svolgono attività edilizie — dighe, autostrade, cave — nelle quali la presenza delle polveri provoca sovente casi di silicosi. Siamo un paese che negli ultimi trenta anni ha visto l'emigrazione di circa sei milioni di lavoratori ora sparsi in tutto il mondo ed occupati in gran parte nell'edilizia. Non ci siamo però curati della tutela fisica degli stessi; al massimo le imprese italiane più « serie » si limitano ad assicurare i loro lavoratori solo all'INPS, su salari convenzionali molto bassi. Crediamo che questi lavoratori, che prestano la loro attività nei paesi del « terzo mondo » e che sono esposti ai rischi della silicosi, vadano tutelati con una adeguata copertura assicurativa. Bisogna evitare di trovarci di fronte a casi pietosi di lavoratori che, non potendo provare di aver lavorato in Italia in luoghi di lavoro dove non esiste la copertura del rischio, si vedono negare dall'INAIL le prestazioni e, pur gravemente ammalati, rimangono privi di qualsiasi diritto all'assistenza.

Altra grave lacuna presente nel testo concordato è il mancato superamento delle difformità fra le leggi esistenti nei paesi della CEE e che ha, come conseguenza, il diniego o estenuanti lungaggini nel concedere le prestazioni, perché fra gli istituti c'è un continuo palleggio di responsabilità circa il paese e il tipo di lavoro che ha causato la malattia.

La mia provincia — Belluno — detiene il primato in Italia, con i suoi seimila circa silicotici permanenti e con una mortalità media annua di circa duecento lavoratori; il 60 per cento di questi operai ha lavorato all'estero e magari in più paesi — questi dati mi sono stati forniti dal patronato ACLI — per cui l'ottenere il diritto alle prestazioni diventa estenuante, lunghissimo — fino anche a dieci anni — quando magari soltanto gli eredi potranno avere gli arretrati, perché l'avente diritto è

già morto. Appare perciò opportuno, a questo proposito, un collegamento con i parlamentari membri del Parlamento europeo ed un certo coordinamento con le Commissioni esteri della Camera e del Senato, per gli aspetti che riguardano la materia della sicurezza sociale nell'ambito delle convenzioni internazionali, al fine di superare l'attuale stato di profonde ingiustizie di cui sono vittime i nostri emigrati.

Poiché ho accennato ad alcuni aspetti negativi, presenti in questo testo concordato, voglio aggiungere ancora la questione dell'accertamento delle malattie professionali, che presenta attualmente gravi carenze, nonché il problema del contenzioso — che con questo provvedimento non verrà a cessare — che c'è stato fra l'INAIL e i lavoratori. Se si fa un grosso passo avanti con l'articolo 4 del testo in discussione, che estende le concause per la morte del lavoratore al soggetto che, ammalato di silicosi, decede per malattie dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio, è pur sempre difficile, però, e sarà ancora motivo di contenzioso, l'accertamento della presenza della silicosi. Cesseranno con questa nuova legge le autopsie? Trattandosi di un'operazione che arreca grave dolore morale ed umano ai familiari del deceduto, noi avevamo proposto di limitarsi ad accertare le capacità respiratorie del lavoratore affetto da malattia professionale (articolo 2).

Concludendo vorrei accennare al comportamento dell'INAIL nei confronti dei lavoratori colpiti da silicosi o da asbestosi. È utile denunciare che l'INAIL è, fra gli istituti previdenziali, il più restio a concedere le prestazioni. I dinieghi, le cause che si fanno contro i lavoratori che sono assistiti dai patronati, i palleggi sulla responsabilità dei rischi, le lungaggini con le autorità estere, i tentativi di sottrarre le competenze decisionali, in caso di contenzioso, a certi tribunali che non danno garanzie per l'istituto, la scelta delle cosiddette cliniche del lavoro specializzate, e molti altri atteggiamenti, tutti volti a negare le prestazioni ai lavoratori — sono fatti, questi, che potremmo ampiamente documentare — ci inducono a chiedere al ministro per il lavoro, tramite il sottosegretario di Stato, di collaborare con le organizzazioni sindacali e con i patronati per dare un'adeguata ed effettiva assistenza a questa categoria di invalidi del lavoro che è fra le più sfortunate, anche perché condannata

a morte, non in vecchiaia, dopo aver svolto un duro lavoro in miniera, o in galateria, o in scavi e, in genere, in luoghi di lavoro malsani.

Voglio ricordare che il Pontefice Paolo VI, in occasione dell'« Anno santo » dopo una severa selezione fra circa tremila documentari ispirati al lavoro e al sacrificio, ha scelto proprio un documentario dedicato alla silicosi e al dramma umano che questa malattia provoca. Questo documentario, dai contenuti umani e progressisti, sarà tradotto in molte lingue e proiettato in tutte le parti del mondo.

Concludo auspicando che questo progetto di legge, pur con le riserve espresse dal nostro gruppo, sia approvato con rapidità per essere trasmesso al Senato.

GARBI. Il provvedimento in discussione è da lungo tempo atteso da tutti quei lavoratori esposti al rischio di gravi malattie professionali, quali la silico-asbestosi e le neoplastiche.

Il gruppo comunista — lo ha già ricordato il collega Bortot — non può non sottolineare con forza che, mentre si riconoscono con questo provvedimento trattamenti previdenziali più giusti, poco o nulla è stato fatto sul piano della attuazione di norme di prevenzione atte a garantire l'integrità fisica del lavoratore. Vorrei ricordare a questo proposito che non sono state accolte le richieste contenute nella proposta di legge n. 470 presentata dal gruppo comunista, quali l'istituzione del libretto di rischio, del registro dei dati biostatistici e del registro delle nocività presenti nell'ambiente, nonché la necessaria partecipazione dei lavoratori per i controlli e i rilievi. Attuare queste proposte avrebbe sicuramente garantito un'azione preventiva efficace ed i benefici — in termini di maggiore salute per i lavoratori e di minori costi previdenziali per lo Stato — sarebbero stati senz'altro superiori.

Il giudizio che il gruppo comunista dà al testo unificato in discussione contiene innanzitutto questa riserva di fondo. Il non avere incluso nel testo misure preventive ne ha limitato il valore, anche se gli aspetti previdenziali in esso trattati hanno trovato adeguate soluzioni. In particolare per quanto si riferisce agli articoli 1 e 2, la sostituzione del termine « lavorazioni » con quello di « lavori » è dettata dall'esigenza di includere, quali esposti al rischio, tutti i lavoratori presenti nell'ambiente polveroso

in cui vengono effettuate le lavorazioni silicotigene e asbestiche. In questo modo si rende finalmente giustizia a tutti quei lavoratori che, pur essendo stati colpiti da queste malattie professionali, fino ad oggi non ne hanno avuto il riconoscimento — e perciò il relativo indennizzo — solo perché la loro mansione non era strettamente attinente alle lavorazioni previste dalla tabella n. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124. La normativa in esame prescrive poi che la tabella allegata n. 8 del testo unico sia sottoposta a revisione biennale, al fine di verificare se nuove tecniche abbiano introdotto nuovi modi di lavoro che esponano al rischio. La revisione rappresenta non un impegno generico, ma un obbligo per il Governo, cui esso non può derogare.

Mi preme altresì far rilevare che con questi due articoli abbiamo inteso superare tutta la controversia sui massimi di accettazione comune. Riteniamo che sia artificioso parlare di massimi di accettazione comune, in quanto questi possono variare nei loro effetti a seconda di molti fattori presenti nell'ambiente, quali il grado di umidità, di ventilazione e di sforzo fisico cui il lavoratore è sottoposto e perciò a seconda del volume di aria inspirata e alle capacità fisiologiche e naturali, diverse per ciascun soggetto, di filtrare le particelle di polvere nociva. Con questi due articoli, invece, abbiamo inteso fare riferimento alla sola presenza di silice o asbesto ai fini del riconoscimento del rischio di esposizione e dell'eventuale danno conseguente.

Per quanto riguarda l'articolo 3, debbo dire che con la abrogazione degli articoli 142 e 143 del testo unico abbiamo finalmente risolto positivamente un contenzioso che sorgeva nel momento in cui i medici dovevano effettuare la diagnosi. Infatti la diagnosi era condizionata da valutazioni di carattere giuridico che molto spesso entravano in conflitto con lo stesso giudizio medico, il quale individuava e riconosceva la malattia. Avere abrogato questi due articoli — e non averli sostituiti con altre definizioni — significa avere restituito ai medici la loro piena funzione diagnostica.

Per quanto si riferisce all'articolo 4, premesso che la lettera a) non modifica la situazione precedente, la lettera b) così formulata garantisce in tutti i casi di silicosi e di asbestosi l'inclusione nella protezione di tutte le forme morbose dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio. Viene,

in tal modo, fugato ogni tentativo dell'istituto assicuratore di escludere dalla valutazione i danni concorrenti — bronchiali, pleurici, cardiaci, circolatori ed altri ancora — che con grande frequenza si associano alla silicosi e all'asbestosi. Con questo articolo si precisa che per le « associate » si debba procedere alla valutazione globale del danno.

Con l'articolo 7 si riaprono i termini per 360 giorni ai fini della presentazione all'istituto assicuratore delle domande intese ad ottenere le prestazioni previste, a beneficio dei lavoratori affetti dalle malattie causate dalle sostanze di cui alle voci n. 11-12-13 della tabella allegata n. 4 del testo unico. Occorre qui rilevare che il limite temporale — cioè il periodo massimo di indennizzabilità — contenuto nelle tabelle, costituisce in genere una grave preclusione per il conseguimento delle prestazioni, quando la manifestazione della malattia si verifica dopo tale limite dalla cessazione del lavoro morbigeno. Numerosi, infatti, sono i lavoratori che, pur colpiti da gravi disturbi, non possono essere ammessi all'indennizzo. A tal proposito una norma che consenta il riesame — ai fini dell'indennizzo — di questi casi è quanto mai opportuna e necessaria al fine di rendere un po' di giustizia a questi lavoratori che sono da anni in attesa di un provvedimento del genere.

Complessivamente riteniamo che l'attività svolta dal Comitato ristretto sia stata costruttiva e, quindi, dichiariamo sin da ora che il voto del gruppo comunista sarà favorevole. Vorrei, però, aggiungere che presenteremo alcuni emendamenti all'articolo 8 ed un articolo aggiuntivo al fine di assicurare al rischio di infortunio anche gli impiegati non sovrintendenti.

BORRA. Il provvedimento, nel testo che è stato redatto dal Comitato ristretto e che è in discussione, presenta indubbiamente delle lacune e delle imperfezioni, trattandosi di un provvedimento di ampia portata che regolerà una materia quanto mai delicata. Però — e nel dire questo mi rivolgo ai colleghi del gruppo comunista — il nostro impegno non è statico, ma è un impegno che potrà permettere ulteriori miglioramenti, e la materia potrà essere rivista e corretta.

Credo però che l'importante sia fissare una base che dia soddisfazione alle esigenze che i lavoratori interessati hanno espres-

so, soprattutto attraverso le organizzazioni sindacali; e quindi credo che sia quanto mai importante varare questo progetto di legge.

E per questo motivo che, dando atto di quello che è stato il lavoro della Commissione, e in essa di tutte le parti politiche, il gruppo della democrazia cristiana si dichiara favorevole al testo in discussione, così ben illustrato dal relatore.

GIOVANARDI. Ringraziamo il Comitato ristretto che ci ha posto di fronte ad un testo unificato che, sul piano assicurativo, garantisce i lavoratori che sono colpiti da questo terribile male: la silicosi. Si tratta di una modifica importante che rispecchia le esigenze avanzate da tutti i settori del mondo del lavoro e della produzione; e tutto ciò avviene in un momento in cui si è aggravata la situazione ed è aumentato il pericolo di contrarre tale malattia, come ha accennato il relatore.

C'è un aspetto, però, che non mi convince nel progetto elaborato, ed è quello relativo alla prevenzione. A questo riguardo si impone una riforma seria, anche se non so fino a che punto noi pensiamo di operare validamente un intervento preventivo limitandoci ad esaminare i singoli casi e le singole malattie professionali.

Il problema da affrontare è molto complesso. In parte ce ne siamo già occupati in occasione del parere sulla riforma del sistema sanitario nazionale, ed è chiaro che in quella sede dovrà realizzarsi una tutela vera e propria, perché non basta la prevenzione sul posto di lavoro. A questo proposito ritengo nostro compito seguire da vicino lo sviluppo dei lavori nella Commissione di merito, come dovremo poi seguire quelli che si svolgeranno in Assemblea per vedere come viene affrontato il problema della prevenzione.

Il parere della Commissione è stato preciso; occorre affrontare in una visione unitaria il problema delle cause che provocano il male e degli strumenti necessari ad evitare il prodursi di questo; non sarebbe possibile risolverlo lasciando spezzettate le competenze tra vari enti ed istituzioni.

Altro fatto importante è che abbiamo risolto in qualche modo, ed abbastanza bene, il problema dei liquidati in capitale, che si trovavano in una situazione a dir poco umiliante. Chi di noi partecipa annualmente (e sono molti) alle manifestazioni degli invalidi, sa che quello menzionato è uno

dei problemi maggiormente sentiti, anche se la categoria interessata è abbastanza limitata dal punto di vista numerico.

L'ultimo problema è quello della tutela dei lavoratori all'estero. L'articolo 6 del testo prevede la soluzione per i lavoratori del Belgio. Non capisco perché non sia possibile stabilire analoga tutela per i lavoratori delle miniere francesi, tedesche o di altri paesi. Non è comunque mia intenzione sollevare in questa sede una questione che potrebbe provocare il prolungarsi dell'iter di un provvedimento che, grazie all'accordo generale, credo potremo varare questa sera stessa. Potremmo inoltre sollecitare l'altro ramo del Parlamento a dare con celerità l'approvazione definitiva.

Chiedo comunque al rappresentante del Governo, questa volta in modo formale dopo avere avuto assicurazioni in merito, di impegnarsi ad esaminare prima possibile il problema dei lavoratori non impegnati in Belgio. Vi saranno aspetti da chiarire e approfondire, ma è necessario mettere tutti i lavoratori nelle stesse condizioni, anche se tale scopo dovesse essere raggiunto attraverso l'emanazione di provvedimenti diversi.

Detto questo, mi auguro che la Commissione giunga entro questa sera all'approvazione del provvedimento e che entro la fine del mese si possa arrivare all'approvazione definitiva della legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

PEZZATI, *Relatore*. Mi limito a prendere atto con compiacimento della convergenza favorevole all'approvazione del progetto di legge da parte dei colleghi intervenuti in rappresentanza dei rispettivi gruppi.

Sono state individuate alcune carenze nel testo del Comitato ristretto, carenze che anch'io avevo in parte evidenziato nella relazione. Tra queste la più importante è quella relativa alla prevenzione. Tale problema non va soltanto riferito alla silicosi e all'asbestosi, ma investe il settore più generale delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro. Rinnovo l'invito e l'impegno ad affrontare questo problema in maniera organica in modo che sia sempre meno necessario ricorrere alla tutela assicurativa: potrei dire addirittura che si tratta di un conto di natura eco-

nomica oltre che umana e sociale, in quanto una migliore prevenzione attenua il rischio di malattie.

Per quanto riguarda poi la tutela di quei lavoratori che abbiano contratto la silicosi all'estero, nel testo in discussione abbiamo inserito il problema degli emigrati in Belgio, poiché esiste una legge speciale relativa a questa categoria di lavoratori. Non ho nulla in contrario a che si studi il problema anche in relazione a coloro che hanno svolto il loro lavoro in altri paesi.

Invito comunque i colleghi a non insistere nella presentazione di emendamenti che comportino oneri, in quanto questo significherebbe impedire l'approvazione del provvedimento di legge in questa seduta. Potremmo impegnarci invece a favorire la soluzione dei problemi esposti in altre occasioni, che certamente non mancheranno.

DEL NERO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. In primo luogo ringrazio il presidente e la Commissione per aver accettato di spostare a questa sera la seduta, dandomi così la possibilità di rientrare in tempo dal convegno di Bruxelles, dove mi sono recato insieme con il ministro Toros in rappresentanza del Governo italiano.

Ringrazio poi per le adesioni che sono state espresse al testo del Comitato ristretto, il quale ha svolto un lavoro lungo e complesso, superando tutta una serie di difficoltà. Del resto se il provvedimento, presentato per la prima volta alla Camera nel corso della quarta legislatura, riuscirà a vedere la luce solamente in questa sesta legislatura, non c'è dubbio che le opposizioni devono essere state tante. È per questi motivi che ora raccomando ai colleghi l'approvazione del testo in discussione.

Desidero sottolineare che si è finalmente chiarita la situazione del malato precisando che il lavoro deve essere considerato occasione e non più causa del verificarsi della malattia, come accadeva precedentemente; ciò che era all'origine di una infinità di controversie.

Il secondo risultato è quello di aver eliminato la questione del tipo e della percentuale di silice, che era invece prevista dalla precedente disposizione legislativa.

È stata poi accettata l'associazione con tutte le malattie che possono collegarsi con la silicosi: le prestazioni assicurative sono state estese a tutti i casi di silicosi ed

asbestososi associate a tutte le malattie circolatorie e respiratorie; precedentemente era prevista solo la tubercolosi polmonare attiva, per cui diventava quasi sempre impossibile riconoscere i casi di associazione di malattie.

Sottolineo poi il fatto della riapertura dei termini, che significa applicazione del provvedimento anche per il passato. A questo punto devo chiedere la citazione di un altro articolo di legge; sapete che ci sono stati i fatti di Ciriè; ebbene, io citerei anche questi casi, specificando se questi sono compresi o no nel n. 34 della tabella allegata n. 4 del testo unico; ritengo che ciò sia sicuro, ma per esperienza ritengo che sia meglio indicarlo in modo esplicito.

Infine desidero richiamare l'attenzione della Commissione sul problema della copertura della spesa, che non è stato di facile soluzione. Un provvedimento di questo genere, in una gestione speciale qual è quella della silicosi, avrebbe portato un aggravio tale da impedire di portare avanti il provvedimento stesso; d'altra parte, se avessimo voluto riconoscere il premio per le sole industrie per le quali è riconosciuto il rischio della silicosi, si sarebbe determinato un onere tale che avrebbe distrutto queste imprese. Per queste ragioni la previsione di una addizionale INAIL generalizzata costituisce una chiamata contributiva che risponde al concetto sociale di mutualità; tutte le aziende infatti possono causare una ripresa del fatto silicosi con il solo impiego di lavoratori che ne abbiano sofferto in passato.

Le critiche sono state essenzialmente due: la prima è che questo provvedimento non si occupa della prevenzione; la seconda è che non sono tutelati i lavoratori all'estero. Per quanto riguarda la prevenzione, non credo che con un provvedimento con fini previdenziali come questo si possa affrontare tale problema. Non nego che esso esista e che l'articolo 8 dello statuto dei lavoratori, che prevede una partecipazione diretta dei lavoratori alla segnalazione dei fatti che possono causare malattie ed infortuni, debba essere reso più efficiente, ma ritengo che un provvedimento che intendesse affrontare isolatamente questo aspetto avrebbe ancora quella caratteristica di settorialità che è tipica dei provvedimenti a carattere previdenziale e che quindi il problema possa trovare solo in un quadro generale la sede più idonea per la sua soluzione.

Per quanto riguarda poi la tutela dei lavoratori all'estero, il problema è più complesso. Si è fatto riferimento alla situazione dei lavoratori in Belgio perché esiste una legge speciale che garantisce l'assistenza in Italia se ed in quanto nel Belgio non venga garantita l'assistenza; e questo non solo per la silicosi ma per tutte le forme di infortunio, invalidità, eccetera. D'altronde il provvedimento non poteva essere posto a carico dell'INAIL che, non avendo ricevuto i contributi, non può essere chiamato a pagare; ecco perché si è previsto l'onere a carico del tesoro. Il caso del Belgio — ripeto — è particolare. Posso dire che questo elemento aveva bloccato il provvedimento al tesoro; una volta dimostrato che l'onere era modesto e che poteva essere coperto dal normale stanziamento, siamo potuti andare avanti.

Per queste considerazioni raccomando alla Commissione l'approvazione del provvedimento così com'è; è chiaro che se dovessimo prevedere un aumento di spesa, bisognerebbe indicare la relativa copertura.

PRESIDENTE. Ringrazio il Governo per il suo intervento e comunico che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul testo unificato elaborato e trasmesso dalla Commissione di merito raccomandando alla stessa di prevedere in modo esplicito il trasferimento della gestione speciale in esame nella gestione generale dell'INAIL. Nella V Commissione bilancio si era poi proposto di definire anche per gli esercizi futuri e non solo per l'ultima parte del 1975 la misura della copertura aggiuntiva: 5 per cento dal gennaio 1976, e nella misura prevista dall'articolo 8 per gli anni successivi. Questo per evitare che, pur avendo acquisito il parere favorevole della V Commissione bilancio, il tesoro potesse chiedere in questa sede una revisione del testo. Devo dire che la V Commissione bilancio ha assecondato questa nostra aspirazione di approvazione del testo; dopo quella seduta, il relatore, in un incontro con i rappresentanti dei Ministeri del tesoro e del lavoro, ha perfezionato il testo che ha poi trovato qui — e me ne compiaccio — il consenso generale.

La Commissione igiene e sanità ha espresso parere favorevole con alcune osservazioni relative alle misure di prevenzione, osservazioni che avevano già trovato eco

nella nostra Commissione. Tale parere, di cui non possiamo non compiacerci, non comporta quindi modifiche al testo.

Passiamo all'esame degli articoli nel testo unificato elaborato dal Comitato ristretto.

Poiché ai primi 6 articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

L'articolo 140 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:

« Nell'assicurazione obbligatoria per le malattie professionali contemplate dall'articolo 3 del presente decreto è compresa la silicosi, contratta nell'esercizio dei lavori specificati nella tabella allegato n. 8, e che risultino fra quelli previsti dall'articolo 1.

La tabella predetta è sottoposta a revisione ogni due anni con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il ministro della sanità, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, qualora sussistano altri lavori che espongano al rischio della silicosi ».

(È approvato).

ART. 2.

L'articolo 144 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:

« Nell'assicurazione obbligatoria per le malattie professionali contemplate dall'articolo 3 del presente decreto è compresa l'asbestosi, contratta nell'esercizio dei lavori specificati nella tabella allegato n. 8, e che risultino fra quelli previsti dall'articolo 1.

La tabella predetta è sottoposta a revisione ogni due anni con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il ministro della sanità, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, qualora sussistano altri lavori che espongono al rischio dell'asbestosi ».

(È approvato).

ART. 3.

Gli articoli 142 e 143 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono abrogati.

(È approvato).

ART. 4.

L'articolo 145 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:

« Le prestazioni assicurative sono dovute:

a) in tutti i casi di silicosi o di asbestosi — con le loro conseguenze dirette — da cui sia derivata la morte ovvero una inabilità permanente al lavoro superiore al 20 per cento;

b) in tutti i casi di silicosi o di asbestosi associate ad altre forme morbose dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio. In tali casi si procederà alla valutazione globale del danno.

Le prestazioni di cui alla lettera b) del comma precedente si intendono dovute anche nei casi di morte derivata da silicosi o da asbestosi, associate ad altre forme morbose dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio ».

(È approvato).

ART. 5.

L'articolo 146, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:

« La misura della rendita di inabilità permanente da silicosi o da asbestosi può essere riveduta, su richiesta del titolare della rendita o per disposizione dell'istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazioni delle condizioni fisiche del titolare della rendita perché, quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dalla silicosi o dall'asbestosi che ha dato luogo alla liquidazione della rendita. Accertata l'esistenza di tale peggioramento assumono rilevanza, agli effetti della misura dell'inabilità complessiva da valutare, nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 145, le associazioni della silicosi e dell'asbestosi con le forme

morbuse dell'apparato cardiaco e dell'apparato respiratorio. La rendita può anche essere soppressa nel caso di recupero dell'attitudine al lavoro nei limiti del minimo indennizzabile ».

(È approvato).

ART. 6.

I benefici previsti dalla legge 27 luglio 1962, n. 1115, si intendono con la presente norma di interpretazione autentica, estesi ai cittadini italiani residenti in Italia, superstiti aventi diritto dei cittadini italiani deceduti per silicosi, associata o non alle altre forme morbose di cui all'articolo 4, lettera b), contratta nelle miniere di carbone in Belgio.

Le prestazioni cessano nel caso di riconoscimento ai superstiti stessi del diritto a prestazioni analoghe non inferiori da parte delle competenti istituzioni belghe. Qualora dette prestazioni siano inferiori, sarà corrisposta ai superstiti la differenza tra la misura già percepita e quella successivamente acquisita.

Le spese per le prestazioni dovute in esecuzione del presente articolo e quelle di gestione sono assunte dallo Stato e rimborsate all'INAIL secondo le modalità di cui all'articolo 5 della legge 27 luglio 1962, n. 1115.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

I termini per la presentazione all'istituto assicuratore delle domande intese ad ottenere le prestazioni previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per i lavoratori affetti dalle malattie di cui alle voci nn. 11, 12 e 13 della tabella allegata n. 4 del predetto testo unico, modificata ed integrata dalla nuova tabella delle malattie professionali nell'industria annessa al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1975, n. 482, sono riaperli per 360 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche per i casi nei quali la manifestazione morbosa si è verificata dopo il periodo massimo di indennizzabilità.

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 NOVEMBRE 1975

Il Governo ha presentato il seguente emendamento: *sostituire le parole « e 13 » con le altre « 13 e 34 ».*

DEL NERO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Aggiungendo anche il numero 34, in relazione all'elenco delle malattie invalidanti, eviteremo ogni possibilità di interpretazione restrittiva della legge.

PEZZATI, *Relatore*. Sono favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo, favorevole il relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7 nel suo complesso, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

Gli importi degli assegni continuativi mensili di cui all'articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono fissati con decorrenza 1° luglio 1975 nelle seguenti misure:

- con grado di inabilità dal 50 al 59 per cento lire 25.000;
- con grado di inabilità dal 60 al 79 per cento lire 35.000;
- con grado di inabilità dall'80 all'89 per cento lire 65.000;
- con grado di inabilità dal 90 al 100 per cento lire 100.000.

Gli importi degli assegni continuativi mensili di cui all'articolo 235 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono fissati con decorrenza 1° luglio 1975 nelle seguenti misure:

- con grado di inabilità dal 50 al 59 per cento lire 25.000;
- con grado di inabilità dal 60 al 79 per cento lire 35.000;
- con grado di inabilità dall'80 all'89 per cento lire 60.000;
- con grado di inabilità dal 90 al 100 per cento lire 85.000.

A decorrere dall'1 luglio 1977 gli importi degli assegni di cui ai commi precedenti saranno rivalutati nella stessa misura

percentuale con cui saranno rivalutate le rendite da infortunio e malattia professionale.

Gli assegni per assistenza personale continuativa previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 12 marzo 1968, n. 235, sono corrisposti nella misura prevista dagli articoli 76 e 218 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

L'onorevole Sgarbi Bompani Luciana ha presentato i seguenti emendamenti:

Al secondo comma sostituire le cifre « 60.000 » e « 65.000 » rispettivamente con le altre « 65.000 » e « 100.000 »;

Al secondo comma sostituire le parole « 1° luglio 1975 » con le altre « 1° luglio 1974 »;

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« Gli assegni per assistenza personale previsti dalla legge n. 235 del 12 marzo 1968 sono elevati a lire 50.000 e saranno corrisposti nella misura prevista dagli articoli 76 e 218 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 ».

SGARBI BOMPANI LUCIANA. Vorrei ricordare che, approvando questo provvedimento, noi approviamo un progetto di legge che era stato già presentato al Senato, dove aveva iniziato il suo iter sin dal luglio scorso. Inoltre, se fossero accettate le modifiche che ora illustrerò, noi risolveremmo un problema che è effettivamente aperto da molti anni.

È infatti dal 1967 che è ferma la questione degli assegni, e nel frattempo non c'è stata nessuna variazione rispetto al fatto che coloro che usufruiscono dalla rendita hanno rivalutazioni triennali.

Il Governo si è espresso, al Senato, in senso contrario ad ogni aumento, dicendo che non c'è la copertura, e quindi noi, se non verranno accolti gli emendamenti che ho presentati, ancora una volta ci apprestiamo a mettere una « pezza » su un problema che è serio e che necessita di una soluzione organica.

Il discorso diventa molto lungo quando si affronta la questione degli aumenti che sono stati molto inferiori a quanto ci si attendeva, sia per quanto riguarda la qualità sia per quanto riguarda la decorrenza.

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 NOVEMBRE 1975

za. Non credo che al riguardo potremo farcene un gran vanto.

Il primo degli emendamenti da me proposti tende ad eliminare la differenza, che ancora si lascia, tra industria ed agricoltura; abbiamo equiparato le diverse fasce di trattamento e quindi il rimuovere questa differenza mi pare costituisca un obbligo morale.

Il secondo emendamento tende a porre la decorrenza dal 1° luglio del 1974, anziché dal 1° luglio del 1975, e questo sia perché abbia rivalutato le altre rendite, sia perché tali assegni sono fermi dal 1967. Mi sembra che sia necessario e possibile dare qualche cosa di più, ed anzi vorrei ricordare che nel disegno di legge presentato al Senato la data prospettata era addirittura il 1971.

L'ultimo emendamento riguarda l'assistenza personale, che è in vigore soltanto dal 1968. Tali assegni riguardano i grandi invalidi, con infermità del 100 per cento, e quindi bisognosi di assistenza continua. Pertanto, anche in seguito ad un confronto con le cifre percepite dagli invalidi di guerra, mi sembra evidente la necessità di aumentare tali assegni, che ora sono di 30-35 mila lire.

Ecco perché noi proponiamo che l'articolo venga modificato, tanto più che la nostra proposta è di un aumento da 30-35 mila lire a 50 mila lire e che si riferisce soltanto ad alcune centinaia di casi.

Non avevo ben capito, e per questo ho chiesto lumi, che cosa volesse dire, nella legge, il secondo comma dell'articolo 8, che è del seguente tenore:

« Gli importi degli assegni continuativi mensili di cui all'articolo 235 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono fissati con decorrenza 1° luglio 1975 nelle seguenti misure:

con grado di inabilità dal 50 al 59 per cento lire 25.000;

con grado di inabilità dal 60 al 79 per cento lire 35.000;

con grado di inabilità dall'80 all'89 per cento lire 60.000;

con grado di inabilità dal 90 al 100 per cento lire 85.000 ».

Mi è stato spiegato che questo significa che noi agganciamo unicamente detto assegno personale di assistenza ai trattamenti che possono essere fatti ai liquidati,

ai percettori di rendita continuativa, perché nel caso in cui andassimo a regolare gli assegni che percepiscono coloro che hanno diritto alla rendita, saremmo costretti a fare una « leggina » per i liquidati che hanno diritto a questo assegno per l'assistenza personale.

In questo modo, quindi, non si modifica neanche di una lira questo assegno, fermo dal 1968 a 30-35 mila lire. Non credo che il Governo possa trarre da tutto ciò motivi di vanto.

Spero comunque che gli emendamenti che ho presentato siano stati capiti e, soprattutto, sia stato capito il fine a cui tendono, quello di compiere, cioè, un atto di giustizia nei confronti dei liquidati in capitale.

PEZZATI, *Relatore*. Sono contrario agli emendamenti all'articolo 8, perché il loro accoglimento comporterebbe un aggravio aggiuntivo. Mi rimetto comunque al parere del rappresentante del Governo.

DEL NERO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi dispiace di contraddire l'onorevole Sgarbi Bompani Luciana, ma non sono favorevole agli emendamenti. Non ritengo inoltre che le ragioni addotte siano tali da giustificare una modifica a questo testo, che è stato concordato prima in una discussione svoltasi al Senato, e poi in una successiva discussione svoltasi alla Camera dei deputati.

Tuttavia, se si volesse trasformare queste proposte in una raccomandazione, potrei accettarla.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Sgarbi Bompani Luciana, contrari il relatore e il Governo.

(*E respinto*).

Pongo in votazione il secondo emendamento Sgarbi Bompani Luciana, contrari il relatore e il Governo.

(*E respinto*).

Pongo in votazione il terzo emendamento Sgarbi Bompani Luciana, contrari il relatore e il Governo.

(*E respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 8.

(*E approvato*).

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 NOVEMBRE 1975

Poiché ai successivi due articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 9.

Il termine per la presentazione all'istituto assicuratore delle domande intese ad ottenere gli assegni continuativi mensili di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 marzo 1968, n. 235, per gli invalidi per infortunio sul lavoro o malattia professionale nell'industria o nell'agricoltura con grado di inabilità dal 50 al 59 per cento, già indennizzati in capitale ai sensi delle disposizioni di legge richiamati nei predetti articoli 1 e 2 è riaperto per un anno a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

Gli assegni nella misura di cui ai precedenti articoli saranno corrisposti a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

(È approvato).

ART. 10.

Ferme restando le disposizioni contenute negli articoli 153 e 154 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge e del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1975, n. 482, si provvede, fino a quando non entrerà in vigore la nuova tariffa dei premi che consideri anche la copertura di detti oneri — da emanarsi con effetto non posteriore al 1° gennaio 1979 — con un'addizionale sui premi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nelle seguenti misure:

anno 1976 5 per cento;
anno 1977 7,50 per cento;
anno 1978 7,50 per cento.

Le somme introitate con l'applicazione dell'addizionale predetta sono esenti da ogni prelevamento di aliquote per contribuzioni a favore di enti pubblici o privati da vigenti disposizioni di legge.

(È approvato).

PRESIDENTE. L'onorevole Garbi ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 10-*bis*.

« Il punto 2 dell'articolo 4, titolo III, del testo unico, è così modificato:

« Coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al punto precedente n. 1, anche senza partecipare materialmente al lavoro, sovrintendendo o no al lavoro di altri ».

GARBI. Con questo articolo aggiuntivo si intendono coprire quei lavoratori — in questo caso impiegati — che sono esposti, nel quadro dell'organizzazione del lavoro che ciascuna azienda si dà, al rischio di infortuni. Poiché il testo unico risale, come data di avvio, al 1935, pensiamo che esso sia superato, in quanto non era prevedibile nel 1935 il nuovo tipo di organizzazione aziendale.

Si verificano molto spesso casi di lavoratori — impiegati — che sono tenuti a recarsi in posti di lavoro, pur non essendo sovrintendenti, in cui si è esposti al rischio di infortuni. Si sono già avuti diversi infortuni e le aziende — le più serie — hanno contratto polizze assicurative con istituti privati per tutelare questi impiegati. Trattandosi di spostare le assicurazioni dagli istituti privati a quelli statali, non credo, d'altronde, che debbano sorgere grossi problemi finanziari.

So bene che possono essere sollevate delle obiezioni, specie per quanto concerne l'individuazione di questa categoria di lavoratori; però credo che tale problema non possa essere risolto con una elencazione inserita nel progetto di legge, perché tutto dipende, in definitiva, dal tipo di organizzazione che ciascuna azienda si dà autonomamente. Io stesso potrei fare diversi esempi di cui sono venuto a conoscenza. Mi domando, quindi, come sia possibile che nell'attuale legislazione italiana esistano lavoratori coperti da assicurazione ed altri, pur sottoposti agli stessi rischi, privi di tale copertura.

Mi auguro che questo articolo aggiuntivo, tendente a modificare la legislazione vigente, possa essere accolto favorevolmente dalla Commissione.

MANCUSO. L'onorevole Garbi ha fatto riferimento a casi specifici; ebbene, per

quanto mi riguarda, posso far conoscere il mio caso particolare.

Sono dipendente di una miniera di zolfo, dove l'acido solforico invade tutti gli ambienti limitrofi; penso che gli onorevoli colleghi sappiano che gli uffici delle miniere non sono distanti dalla miniera e che, pertanto, sono investiti da queste esalazioni nocive.

Ebbene, sono ammalato di bronchite a causa dell'anidride solforosa e dell'acido solforico che ho respirato, ma non sono assicurato.

Gli altri addetti possono percepire la rendita prevista per chi contraggà malattie professionali, gli impiegati invece non possono presentare la domanda all'INAIL per usufruire dei benefici della legge, pur essendo esposti anch'essi al rischio di contrarre la silicosi.

Noi riteniamo che non sia giusto impedire a coloro che, pur non lavorando direttamente nelle miniere e non sovrintendendo ai lavori, possono contrarre questa grave malattia, di usufruire della legge che stiamo per approvare.

PEZZATI, *Relatore*. Il problema sollevato dai colleghi Garbi e Mancuso indubbiamente esiste, ed ha anzi una vastità ed una complessità tali da non poter essere risolto semplicemente introducendo un emendamento nel testo in discussione. Il principio della assicurazione per tutti i dipendenti di una azienda, operai o impiegati, mi pare degno di attenta considerazione, ma, ripeto, non credo sia possibile inserirlo nell'economia di questo progetto di legge, anche per gli oneri che ciò comporterebbe.

Se il Governo si dichiarasse disposto, accettando questo articolo aggiuntivo, ad affrontare il problema sollevato, io, come relatore, non avrei nulla in contrario; ma credo sia meglio rinviare tale discussione al momento in cui sarà affrontato globalmente il problema delle assicurazioni contro le malattie professionali.

Propongo quindi al collega di trasformare tale emendamento in un ordine del giorno per non sollevare un problema che sarebbe di difficile soluzione in questa sede. Mi dichiaro dunque contrario all'articolo aggiuntivo.

DEL NERO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. L'articolo aggiuntivo in questione pone un proble-

ma estremamente interessante, ma non mi pare che questa sia la sede idonea per affrontarlo. Si tratterebbe infatti di cambiare completamente il concetto della assicurazione contro le malattie professionali estendendola a tutti i dipendenti di una azienda, in quanto tutti possono correre il rischio di contrarre tali malattie. Si passa, in questo modo, dal rischio specifico, che sinora ha dominato, ad un rischio generico. Questo problema va dunque visto in un complesso studio di costi, in cui si fanno elaborati calcoli di incidenza. Più si allarga il numero dei soggetti, più si diminuisce la sfera del rischio, per cui devono essere inserite percentuali diverse. Tutto questo non può essere affrontato in un momento come quello attuale, che ci vede impegnati ad affrontare tanti altri pesanti oneri.

Ritengo anche poco positivo un eventuale voto contrario, in quanto si tratta di un principio che in sede di riforma generale può anche essere esaminato. Ma stabilire che sono soggetti a rischio anche coloro che vi incorrono incidentalmente..

MANCUSO. Non incidentalmente, onorevole sottosegretario.

DEL NERO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Secondo me si tratta di una valutazione che va fatta caso per caso.

Ripeto che un voto negativo non sarebbe utile, perché è un argomento che merita di essere approfondito, anche se non ritengo sia il caso di affrontarlo in questa sede.

GRAMEGNA. Noi non insistiamo nel chiedere la votazione dell'articolo aggiuntivo per non pregiudicare l'esito del provvedimento in discussione.

Facciamo comunque presente alla Commissione che siamo convinti dell'esattezza della nostra tesi, e gradiremmo dunque che il Governo si impegnasse ad affrontare con sollecitudine il problema.

PRESIDENTE. Do atto che il gruppo comunista non insiste su questo articolo aggiuntivo e prende atto delle dichiarazioni del Governo da cui risulta l'intenzione di affrontare il problema dell'assicurazione contro le malattie professionali anche per

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 NOVEMBRE 1975

gli impiegati e di tenere conto delle indicazioni pratiche contenute nell'articolo aggiuntivo stesso.

GRAMEGNA. Forse si tratta di una mia distrazione, ma non vedo alcuna norma relativa alla data di entrata in vigore della legge. Se tale norma effettivamente manca, ritengo indispensabile introdurla.

PRESIDENTE. Come lei ben sa, onorevole Gramegna, ogni legge di norma entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*.

L'onorevole relatore ha presentato il seguente titolo del testo unificato: « Norme concernenti la silicosi e l'asbestosi, nonché rivalutazione degli assegni continuativi mensili agli invalidi liquidati in capitale ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

GRAMEGNA. Anche a causa dei dubbi espressi da noi come da altri gruppi in merito ad una serie di aspetti del provvedimento, primo tra i quali quello della prevenzione, sarebbe opportuno che ci impegnassimo, la Commissione come Parlamento ed il sottosegretario a nome del Governo, a portare rapidamente a conclusione la legge sulla riforma sanitaria.

Il gruppo comunista voterà a favore di questo provvedimento perché, dopo tanti temporeggiamenti, esso, anche se monco, arriva in porto. Non siamo pienamente soddisfatti del provvedimento stesso né del modo in cui si è proceduto, perché alcuni emendamenti proposti sono stati respinti dalla Commissione; e ci auguriamo che sugli aspetti su cui si è maggiormente insistito si possa arrivare presso l'altro ramo del Parlamento ad una modifica in positivo. Nella ipotesi che l'altro ramo del Parlamento approvi il provvedimento così com'è, il gruppo comunista s'impegna a continuare la battaglia per una modifica in positivo di questo provvedimento, che interessa tanti lavoratori italiani.

PRESIDENTE. Le proposte di legge, nel testo unificato, saranno subito votate a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposte di legge PICCINELLI (245); BORTOT ed altri (470); FOSCHI (793) *in un testo unificato e con il seguente titolo*: « Norme concernenti la silicosi e l'asbestosi, nonché rivalutazione degli assegni continuativi mensili agli invalidi liquidati in capitale » (245, 470, 793):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Aldrovandi, Armato, Baccalini, Bianchi Fortunato, Boffardi Ines, Bonalumi, Borra, Bortot, Del Pennino, Di Giulio, Di Puccio, Furia, Fusaro, Garbi, Giovanardi, Gramegna, Mancini Vincenzo, Mancuso, Miceli, Monti Maurizio, Noberasco, Patriarca, Pezzati, Pisicchio, Pucci, Sgarbi Bompani Luciana, Speranza, Zanibelli, Zoppietti e Zoppi.

La seduta termina alle 19,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO